

## 1. Titolo dell'intervento

### 10.28 SRD06 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo

#### 2. Tabella identificativa dell'intervento

Codice intervento (SM)	SRD06
Nome intervento	investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.21. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole

#### 3. Obiettivi Specifici /trasversali correlati

SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

#### 4. Esigenze

Codice	Descrizione
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato

#### 5. Finalità e descrizione generale

Il crescente rischio climatico e meteorologico e l'insorgenza di problemi sanitari come fitopatie e epizootie mettono a repentaglio le produzioni agricole e zootecniche per le quali si rende necessario disporre di misure di prevenzione o mitigazione e, nel caso del verificarsi di eventi avversi o catastrofici, anche di natura biotica, il ripristino del potenziale agricolo. Ulteriormente, a causa dei mutamenti climatici e del presentarsi di fenomeni atmosferici di maggiore entità e frequenza, l'agricoltura è soggetta a crisi e rischi dovuti a fattori ambientali sui quali gli agricoltori non possono esercitare nessun genere di controllo.

Inoltre, tenendo conto che in alcuni contesti territoriali i tradizionali sistemi di gestione del rischio non riescono a supportare l'agricoltore in maniera efficiente, vi è la necessità di garantire l'interoperabilità di tutti gli strumenti di difesa attiva e passiva, al fine di favorire l'adattamento e la mitigazione al cambiamento climatico ed aumentare la capacità di intervento nel potenziale risarcitorio, a favore delle aziende agricole. In tale contesto, al fine di assicurare il mantenimento dei redditi alle aziende agricole e la resilienza economica delle stesse, accanto agli interventi di gestione del rischio che saranno attivati a livello nazionale, risulta opportuno incentivare sistemi di prevenzione attivi, nonché di ripristino del potenziale agricolo danneggiato, che consentano l'ottenimento di adeguati livelli produttivi, con particolare riferimento alle produzioni maggiormente esposte ai danni biotici e da avversità climatiche.

In tale contesto, l'intervento è suddiviso in due distinte azioni attivabili:

- 1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico;
- 2) Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizootie.

#### 6. Cumulabilità/collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano destinati alle aziende agricole.

Gli investimenti sostenuti mirano, infatti, a favorire un approccio integrato anche con gli interventi di Gestione del rischio, al fine di offrire ai beneficiari un ventaglio di strumenti ampio e flessibile con lo scopo comune di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e aumentare la resilienza delle aziende agricole.

In tal senso, gli investimenti di ripristino e le misure di Gestione del rischio intervengono su tipologie diverse di perdite ovvero perdite di produzione o di reddito per gli interventi di Gestione del rischio e interventi strutturali per gli investimenti di ripristino, mentre gli interventi di prevenzione interagiscono direttamente

con quelli di gestione del rischio abbassando, ad esempio, i costi delle polizze assicurative o delle coperture mutualistiche e migliorandone, quindi, la sostenibilità.

### **7. Principi selezionati da regione toscana concernenti la definizione di criteri di selezione**

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni per gli interventi di prevenzione di cui alla tipologia di azione 1. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio Regionale. In determinate circostanze, opportunamente giustificate, le Autorità di Gestione regionali possono prevedere l'utilizzo di criteri di selezione anche per gli interventi di ripristino del potenziale produttivo di cui alla tipologia di azione 2.

**Regione Toscana non prevede l'utilizzo di criteri di selezione per l'Azione 2, facendo ricorso al principio di solidarietà ove necessario.**

Ad ogni modo, gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento. Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, l'Autorità di Gestione Regionale definisce graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, l'Autorità di Gestione Regionale stabilisce altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere ammissibili. Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi, tenuto anche conto degli altri obiettivi del PSP:

- principi di selezione territoriali quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, aree maggiormente a rischio di diffusione di fitopatie, grado di rischio territoriale della calamità;
- principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio il grado di professionalità dello stesso o soggetti pubblici o giovani agricoltori;
- principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica;
- principi di selezione connessi alla dimensione economica delle operazioni quali ad esempio operazioni che rientrano entro determinate soglie;
- principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad esempio partecipazione del richiedente ad interventi di gestione del rischio;
- principi di selezione connessi ai rischi di diffusione dell'infestazione e all'entità del potenziale agricolo coinvolto;
- principi di selezione connessi alla tipologia di investimento e di calamità e al valore del potenziale produttivo danneggiato.

### **8. Criteri di ammissibilità**

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai:

**CR01** – Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura;

**CR02** - Enti pubblici (solo per azione 1).

**CR04** - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità di entrambe le azioni previste nell'ambito presente intervento.

**CR05** - Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

### **9. Altri criteri di ammissibilità**

I Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento sono:

**CR06** - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento. Per gli interventi di cui all'Azione 2 non si prevede l'obbligatorietà dalla presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale, perché non si tratta di nuove realizzazioni che modificano la struttura aziendale ma solo la ricostituzione della situazione antecedente all'evento;

**CR07** – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali il contributo pubblico per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 Euro;

**CR08** - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite massimo di contributo pubblico:

- Per l'Azione 1 il limite massimo di contributo pubblico è di euro 400.000 per i soggetti privati. Nessun limite si applica per i soggetti pubblici.;
- Per l'Azione 2 il limite massimo di contributo pubblico è di euro 400.000 per i soggetti privati;

**CR09** - Con riferimento agli investimenti per il ripristino di cui all'Azione 2, il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità, del fatto che si sia verificata (o che sia in atto) una calamità naturale (o un evento avverso/evento catastrofico ad essa assimilabili) e che questa (o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia, una malattia o un'infestazione parassitaria) abbia causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato. Tale valore del 30% è riferito alla media di produzione del triennio precedente o ad una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il più alto e il più basso. La soglia del 30% può essere ridotta in caso di eventi catastrofici estesi su areali particolarmente significativi, il cui impatto riguarda quindi le condizioni economiche e dotazioni infrastrutturali complessive di un'area significativamente estesa.

**CR10** – Con riferimento all'Azione 2:

-gli investimenti sono ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto d'intervento, con l'esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento;

-il sostegno interviene fino alla concorrenza del danno accertato considerando tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello europeo, nazionale e regionali;

-in caso di calamità o evento in atto, i pagamenti non devono superare il livello richiesto per prevenire o alleviare ulteriori perdite causate dall'evento stesso.

## **10. Impegni**

Il beneficiario dell'Azione si impegna a:

**IM01** - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione Regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

**IM02** - fatti salvi i casi di forza maggiore, con riferimento ai beni mobili/attrezzature e beni immobili/opere edili, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno, per un periodo minimo di tempo di 5 anni.

## **11. Impegni aggiuntivi**

Non pertinente

## **12. Altri obblighi**

**OB01** - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

**OB02** - Nel caso di beneficiari pubblici per l'Azione 1 devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

## **13. Pagamenti per Impegni (premi)**

Non pertinente

## **14. Forme di sostegno e tasso di sostegno**

Per la realizzazione degli investimenti di prevenzione è previsto un contributo erogato sotto forma di sovvenzione in conto capitale, pari all'80% delle spese effettivamente sostenute.

Per la realizzazione degli investimenti di ripristino è previsto un contributo erogato sotto forma di sovvenzione in conto capitale, pari al 100% delle spese effettivamente sostenute. E' prevista una riduzione proporzionale a tutti i beneficiari, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in applicazione del principio di solidarietà.

In merito all'ammissibilità delle spese, alla cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento, si applica quanto previsto in materia di investimento nel presente Piano.